



Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

- VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, e in particolare gli articoli 3 e 9;
- VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 2, che attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico;
- VISTO il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, e in particolare l'articolo 9;
- VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 21 novembre 2022, recante delega di attribuzioni al Vice Ministro on. Edmondo Cirielli, e, in particolare, l'articolo 1, lettera h);
- VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 7 dicembre 2023, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- VISTA la nota n. 010P16909 del 30 maggio 2024, con la quale l'Autorità nazionale - UAMA ha effettuato la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 221 del 2017;
- CONSIDERATO che nel termine di dieci giorni lavorativi dalla predetta nota non sono pervenute osservazioni dalle amministrazioni interpellate;

- CONSIDERATO che, anche alla luce delle discussioni tecniche svoltesi in seno ai regimi multilaterali di controllo, per alcuni beni e tecnologie di nuovo concepimento (tra cui apparecchiature per la fabbricazione additiva; circuiti integrati avanzati, apparecchiature e materiali per la loro fabbricazione; amplificatori di segnale parametrici; sistemi di raffreddamento criogenico; computer quantistici e relativi assiemi elettronici) è emersa la possibilità di impiego tanto in ambito civile quanto in ambito militare, nonché di utilizzo in attività legate, tra le altre, allo sviluppo o alla produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o dei loro mezzi di trasporto;
- CONSIDERATO che le predette circostanze consentono di classificare i suddetti beni e tecnologie come prodotti a duplice uso non listati, come definiti dal regolamento (UE) 2021/821;
- CONSIDERATE le esigenze di contrastare il terrorismo internazionale, di prevenire la possibile violazione dei diritti umani, di evitare trasferimenti di beni o di tecnologie critiche verso soggetti o Paesi a rischio, e di impedire le esportazioni verso regioni la cui situazione sia considerata preoccupante in termini di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
- RISCONTRATO l'elevato rischio per la sicurezza pubblica, ivi compresa la prevenzione di atti di terrorismo o la violazione di diritti umani in Paesi terzi, che potrebbe derivare dalla possibilità di libera esportazione dei beni e delle tecnologie di cui sopra;
- CONSIDERATO che, nelle more di eventuali determinazioni in seno ai meccanismi multilaterali di controllo, alcuni Stati membri dell'Unione Europea (Francia, Paesi Bassi, Spagna) hanno già imposto un regime nazionale di autorizzazione all'esportazione per taluni beni non inclusi nell'elenco dei beni a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821;
- CONSIDERATA la necessità di uniformarsi con urgenza ai più elevati livelli di prevenzione dei rischi di utilizzazione dei suddetti beni, nonché l'urgenza di provvedere, nelle more del raggiungimento di un consenso nei regimi multilaterali, all'adozione di misure nazionali di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/821 e con le modalità previste per le autorizzazioni individuali dal decreto legislativo n. 221 del 2017;
- RITENUTO di sottoporre ad autorizzazione anche le operazioni di intermediazione e di prestazione di assistenza tecnica relative ai beni sopra menzionati;
- CONSIDERATA altresì la necessità di contemperare il preminente interesse pubblico alla sicurezza internazionale con l'esigenza di una ragionevole tutela degli affidamenti dei privati;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione dell'Elenco nazionale di controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/821 è istituito l'Elenco nazionale di controllo dei prodotti a duplice uso non listati assoggettati ad autorizzazione individuale, conformemente alle disposizioni di cui al predetto regolamento e al decreto legislativo n. 221 del 2017.
2. Nell'Elenco nazionale di controllo sono inclusi i prodotti di cui all'Allegato A.
3. Sono assoggettate ad autorizzazione individuale le operazioni di esportazione e quelle di fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, come definite nel regolamento (UE) 2021/821, relative ai prodotti di cui all'Allegato A.

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso previsto al comma 3.
2. Il presente decreto è comunicato alle amministrazioni che compongono il Comitato consultivo di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 221 del 2017, agli Stati membri dell'Unione Europea ed alla Commissione europea.
3. Il presente decreto è pubblicato in forma integrale nel sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'adozione del presente decreto è comunicata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

07 LUG, 2024

